



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 07 / 2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA la nota pervenuta via PEC n° 449 in data 28.01.2019, integrata in data 31.01.2019, con cui l'Azienda Speciale per il porto di Monfalcone ha richiesto l'emissione dell'ordinanza ai fini di sicurezza della navigazione per l'interdizione di uno specchio acqueo del porto di Monfalcone, così come individuato dall'allegato alla presente Ordinanza, per lo svolgimento di una ricerca strumentale con conseguente rimozione del materiale ferroso ad opera della ditta Ediltecnica;
- VISTA la nota pervenuta via PEC n° 32820 in data 03.12.2019 con cui Geniodife ha disposto delle modalità operative per l'attività nell'area sopra indicata;
- VISTA la nota in data 31.01.2019 con cui Ediltecnica ha comunicato i nominativi del personale OTS munito di brevetto BCM;
- VISTI i brevetti di ricognizione dei sommozzatori nonché operatori OTS BCM che verranno impiegati in tale attività;
- VISTO il "Regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone" approvato con propria ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;
- CONSIDERATO che lo specchio acqueo in cui verrà svolta l'attività in parola è interessato da traffico mercantile, da pesca e da diporto;
- RITENUTO necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona interessata dall'attività di cui trattasi per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA la convenzione internazionale "Colreg 1972" (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che dal giorno 04 febbraio 2019 al giorno 08 febbraio 2019 (estremi inclusi), l'impresa Ediltecnica eseguirà dei rilievi strumentali finalizzati all'individuazione di materiale ferromagnetico e all'eventuale rimozione del materiale metallico rinvenuto.

Tali attività interesseranno lo specchio acqueo prospiciente gli accosti della banchina Portorosega del porto di Monfalcone compresi tra la bitta 30 e la bitta 46, come meglio individuato nella allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza (poligonale individuata dalle lettere G'-G-3-4-11-11').

Per tale attività verrà impiegato il seguente mezzo nautico: imbarcazione "CLARA" di bandiera italiana, iscritta al n. 9540 del Registro delle Navi Minori e Galleggianti di Venezia. L'unità ha le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 6,28, larghezza mt. 2,54, T.s.l. 2,97.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Nello specchio acqueo di volta in volta interessato dalle verifiche, così come individuato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono vietati la navigazione, il transito e la sosta nonché ogni attività di superficie e subacquea direttamente o di riflesso connessa all'uso del mare. Ogni unità in transito dovrà comunque mantenersi a distanza di sicurezza dal mezzo impiegato nelle attività di indagine strumentale.

Nelle giornate di martedì 05 e mercoledì 06 febbraio 2019, dal sorgere del sole al tramonto, sono interdetti l'accosto, la navigazione e ogni attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo prospiciente gli accosti 5-6-7, in particolare tra le bitte 30 e 46, della banchina Portorosega.

Tale obbligo non si applica alle unità navali e al personale dipendente dell'impresa esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni in parola, e alle unità/mezzi delle Forze dell'ordine che debbano intervenire per soccorso/emergenza.

ART. 2 PRESCRIZIONI PER IL SOGGETTO ESECUTORE DELL'ATTIVITA'

L'impresa eseguirà le attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività deve essere condotta secondo le modalità di cui alla nota di Geniodife citata in premessa, ovvero l'effettuazione della ricerca strumentale finalizzata ad accertare la presenza di materiale ferroso affiorante e/o sepolto nel sedimento fino a metri -1,00, lo scoprimento degli oggetti che hanno generato anomalia magnetica a cura del personale subacqueo qualificato, infine la rimozione puntuale delle masse ferrose dichiarate "non ordigno bellico".
2. L'attività deve svolgersi esclusivamente in ore diurne (dal sorgere al tramonto), con visibilità buona e condizioni meteomarine favorevoli prendendo conoscenza degli eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nella zona di cui al "rende noto";
3. Per ogni giornata, dovrà essere dato avviso, via radio sul canale VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone; ugualmente dovrà essere data informazione del termine dei lavori;
4. L'unità impiegata dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale VHF 16, mantenere un adeguato servizio di vedetta per la scoperta di eventuali unità in procinto di attraversare l'area interessata dai lavori e dovrà rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72) oltre che essere in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza, con le

carte di bordo nonché essere in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata. Dovrà inoltre interrompere – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle Forze dell'ordine che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;

5. È vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività presenti in loco;
6. L' Autorità Marittima dovrà essere immediatamente informata circa il rinvenimento di presunti ordigni bellici ed ogni evento accidentale o imprevisto che si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività.

ART. 3 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

I soggetti esecutori delle immersioni, le effettueranno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività subacquea deve essere eseguita unicamente dal personale indicato nel foglio del 31.01.2019 di Ediltecnica (citato in premessa), munito della documentazione abilitativa prescritta ed in regolare corso di validità e dovrà essere comunicata, preventivamente all'immersione, all'Autorità marittima del porto di iscrizione;
2. E' vietato l'uso di sistemi che possano provocare sollecitazioni meccaniche sul fondale e alle opere portuali;
3. Durante l'attività dovranno essere sospese tutte le operazioni a terra ovvero in mare svolte nei pressi in cui si svolgono le immersioni che possano compromettere la sicurezza delle stesse;
4. Le immersioni devono svolgersi esclusivamente in ore diurne e comunque in condizioni di visibilità buone e condizioni meteo/marine favorevoli, prendendo conoscenza di eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nell'area d'intervento;
5. Prima dell'immersione dovrà essere dato avviso, via radio VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone e alla Corporazione Piloti del Golfo di Trieste sul canale VHF 14. Ugualmente dovrà essere data informazione del termine delle immersioni;
6. Il personale in appoggio agli operatori subacquei, dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale 16 VHF, mantenendo adeguato servizio di vedetta per l'allontanamento di unità che dovessero attraversare l'area interessata dai lavori. Dovrà essere costantemente presente almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza, secondo metodologie di intervento che assicurino l'efficacia e la tempestività degli stessi. Dovrà essere esposta la bandiera "A" del Codice Internazionale Segnali. L'operatore subacqueo dovrà operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnalamento indicante immersioni in corso;
7. Le unità in appoggio eventualmente impiegate nelle operazioni dovranno rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg. 72) ed essere in regola con i documenti di sicurezza e con le carte di bordo, nonché in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata. Dovranno prestare massima attenzione alle eventuali unità in entrata ed uscita, ormeggio o disormeggio dal Porto, interrompendo – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle Forze dell'ordine che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
8. Dovrà essere adoperato ogni accorgimento necessario ad evitare che dall'esecuzione delle operazioni possa derivare pregiudizio al normale uso delle adiacenti aree, banchine e specchi acquei demaniali marittimi;

9. Nell'espletamento delle attività devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro così come previsto dal D. lgs. 81/2008 ed in caso di interazione\interferenze con altre imprese impegnate nel medesimo cantiere dovrà essere stilato un verbale di coordinamento per mitigare ogni eventuale rischio potenziale;
10. Nell'espletamento delle attività non devono essere arrecati danni all'ambiente ed eventuali rifiuti dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal D. lgs. 152/2006;
11. I soggetti sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità marittima di ogni evento accidentale o imprevisto connesso alle operazioni oggetto del presente provvedimento;
12. Al termine dei lavori, si dovrà provvedere all'integrale ripristino dell'area interessata ai lavori e alla rimozione di ogni mezzo, strumento e attrezzatura adoperata per le immersioni ed adottare ogni provvedimento atto ed evitare indebite occupazioni, oltre il termine dei lavori;
13. E' vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività che si svolgono in loco;
14. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta dovrà:
 - a) informare immediatamente l'Autorità Marittima di Monfalcone e l'Ente/società committente;
 - b) evitare di intervenire;
 - c) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d) in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e) mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

ART. 4 PUBBLICITA', DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze emanate da questo Comando ed in contrasto con le presenti prescrizioni sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigenza del presente provvedimento. È fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione e/o degli accosti.

La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Monfalcone all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art.1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 01.02.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE

